

**Informazioni sul prodotto di investimento assicurativo e l'attività di distribuzione assicurativa  
da rendere in conformità all'art. 133, comma 2, lettera b) del Regolamento intermediari della Consob adottato con  
delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018**

distributore ha l'obbligo di consegnare / trasmettere al contraente, prima di ciascuna operazione avente ad oggetto un prodotto di investimento assicurativo, il presente documento, che contiene informazioni sul modello e sull'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

**Informazioni sul soggetto / intermediario abilitato alla distribuzione assicurativa**

**Banca Popolare Etica S.c.p.a.**

Sede legale: Via N. Tommaseo, 7 – 35131 Padova

Numero iscrizione al RUI: D000027203

Recapiti telefonici: 049 8771111

Posta Elettronica: info@bancaetica.com

Posta Elettronica Certificata (PEC): segreteria@pec.bancaetica.com

Sito web attraverso la quale è promosso o svolta l'attività : [www.bancaetica.it](http://www.bancaetica.it)

**Sezione I – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Con riguardo al contratto proposto:

- a) Banca Etica presta il servizio di consulenza non indipendente formulando raccomandazioni personalizzate sui prodotti di investimento assicurativi coerenti con le esigenze e gli obiettivi del Cliente; a tal fine la Banca acquisisce dal Cliente stesso ogni informazione utile e si astiene dal raccomandare un prodotto di investimento assicurativo laddove il Cliente si rifiuti di fornire una o più delle informazioni richieste, e non propone prodotti di investimento assicurativi qualora gli stessi non siano coerenti con le esigenze e le richieste del Cliente, o adeguati al suo profilo di investimento.
- b) La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente. Questo significa che la raccomandazione personalizzata formulata dalla Banca al Cliente può avere ad oggetto prodotti di investimento assicurativi che investono in strumenti (o prodotti) finanziari emessi da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretto legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato e ha in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento (Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e suoi successivi aggiornamenti).
- c) Banca Etica fornisce una consulenza obbligatoria ai sensi dell'articolo 135 quater del Regolamento Intermediari Consob (Delibera n. 20307 del 2018).
- d) Banca Etica fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo.
- e) Banca Etica distribuisce prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una più imprese di assicurazione.
- f) Banca Etica fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; l'informativa è fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo (KID), dei KIID dei fondi sottostanti laddove previsti, e nel documento informativo precontrattuale aggiuntivo IBIPs.
- g) Banca Etica fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l'informativa è fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo (KID), dei KID dei fondi sottostanti laddove previsti, e nel documento informativo precontrattuale aggiuntivo IBIPs.

**Sezione II – Informazioni relative al modello di distribuzione assicurativa**

- a) L'intermediario distribuisce prodotti senza vincoli di esclusiva e ha rapporti d'affari con le seguenti imprese di assicurazione: Assimoco Vita S.p.A.
- b) Nella distribuzione del presente contratto, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa opera in nome e per conto della seguente Impresa di assicurazioni: Assimoco Vita S.p.A.

Si informa inoltre che in caso di sottoscrizione del prodotto medesimo, specifiche attività di intermediazione relative allo stesso saranno svolte dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa Banca Popolare Etica S.c.p.a., Intermediario assicurativo iscritto alla Sezione D del RUI, altre specifiche attività da Consorzio Caes Italia, Intermediario assicurativo iscritto alla Sezione A del RUI, società delle quali di seguito si forniscono le relative informazioni.

## **Consorzio Caes Italia**

Sede legale: Via Gavirate, 14 - 20148 - Milano

Numero iscrizione al RUI: A000090335

Recapiti telefonici: 02.87166257

Posta Elettronica: [direzione@consorziocaes.org](mailto:direzione@consorziocaes.org)

Posta Elettronica Certificata (PEC): [caes@pec.consorziocaes.org](mailto:caes@pec.consorziocaes.org)

Sito web attraverso la quale è promosso o svolta l'attività : [www.consorziocaes.org](http://www.consorziocaes.org)

Nell'ambito della distribuzione del presente prodotto, le specifiche attività svolte da ciascun soggetto sono le seguenti:

- **Intermediario Banca (iscritto alla sezione D del RUI)**: la proposta, la conclusione e la gestione del contratto.
- **Intermediario Agenzia (iscritto alla sezione A del RUI)**, in supporto all'Intermediario Banca: gestione dei sinistri

1. La Banca, in conformità a quanto previsto dalla Normativa di Riferimento, ha adottato ogni misura idonea diretta sia ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e il Cliente o tra il Cliente e altri clienti al momento della prestazione del Servizio, al fine di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei Clienti stessi. Qualora le misure organizzative o amministrative adottate dalla Banca mediante la propria politica non fossero sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che, con riferimento a fattispecie di conflitti di interesse, il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto del Cliente, informerà il Cliente stesso su un supporto durevole, in modo sufficientemente dettagliato da consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio richiesto, tenuto conto della natura del Cliente medesimo, della natura e/o delle fonti dei conflitti di interesse, nonché delle misure adottate per mitigare tali rischi.
2. Il Cliente può consultare la Documentazione di trasparenza e informativa precontrattuale, il KID e il DIP aggiuntivo IBIP, l'allegato costi, consegnati o trasmessi al Cliente, prima della sottoscrizione della proposta, per reperire informazioni riguardanti le strategie di investimento proposte inclusi anche gli orientamenti e le avvertenze sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi o alle strategie di investimento proposte.

### **Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi**

- a) Banca Etica svolge l'attività di distribuzione e di post-vendita per conto di Assimoco Vita S.p.A. e percepisce per dette attività provvigioni, derivanti dai costi, ove previsti, sui premi versati alla sottoscrizione e in corso di contratto (eventuali premi aggiuntivi e/o premi ricorrenti) e dai costi di gestione previsti dal contratto. Banca Etica percepisce provvigioni da Assimoco Vita S.p.A., calcolate secondo quanto descritto nel documento informativo precontrattuale aggiuntivo IBIPs e nell'informativa precontrattuale sui costi rilasciata dalla Banca.
- b) L'informativa sui costi ed oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) e dalle disposizioni regolamentari di attuazione, è fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)
- c) Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui al punto a) è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto di investimento assicurativo

### **Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi**

- a) I premi pagati dal Contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione.